



ALLESATO A)

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE COMMERCIALE TERRITORIALE

**MERCATO SETTIMANALE
DEL VENERDI' A S.LUCIA**

**MERCATINO ESTIVO ZONA PINETA
DAL 01.06. AL 15.09.
TUTTI I GIORNI**

**Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114
Legge Regionale 30.08.2016, n. 30 e s.m.i.**

REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del venerdì di S. Lucia e in quello estivo nella zona Pineta centrale di Roseto degli Abruzzi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli operatori di commercio operanti nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi su aree pubbliche.

Art. 3 Periodicità e caratteristiche

1. Il mercato settimanale si svolge nella frazione di Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi tutti i venerdì dell'anno ed ha la caratteristica di MERCATO DEL VENERDI' SANTA LUCIA ed è suddiviso per settore alimentare e non alimentare.

2. La superficie complessiva è di mq. 1964,00 per un totale di posteggi n.54 (tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio aree pubbliche).

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.B.

La gestione amministrativa del Mercato è affidata all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, la vigilanza è affidata al Comando Polizia Municipale.

4. Il mercatino estivo si svolge in via Roma – via Pineta tutti i giorni dal 01 giugno alla prima domenica di settembre ed ha la caratteristica di MERCATINO ESTIVO DELLA PINETA ed è suddiviso per settore alimentare e non alimentare.

5. La superficie complessiva è di mq. 255.00 per un totale di posteggi n.17 (tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

6. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato C.

7. La gestione amministrativa del Mercato è affidata all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, la vigilanza è affidata al Comando Polizia Municipale.

Art. 4 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dall'ufficio Commercio del Comune di Roseto degli Abruzzi, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'art. 70, comma 5, del dlgs.59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita alla vendita su posteggio rilasciato tramite bando di assegnazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti



prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art.5

Sospensione e trasferimento temporaneo del mercato

1..In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il MERCATO in altra sede oppure disporre lo svolgimento in altra data, mediante apposito provvedimento amministrativo.

Art.6

Miglioria

1..Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 18, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo art. 18.

Art.7

Concessione di posteggio

1. L'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del comune di Roseto degli Abruzzi previo bando pubblico, provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2

2.La concessione di posteggio nei mercati di che trattasi, ha una durata pari a dieci anni salvo diversa determinazione del Comune nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nel mercato di S. Lucia, mentre nel mercatino estivo zona Pineta un medesimo soggetto può avere massimo una concessione.

4.Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

5.La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi.

Art. 8

Utilizzazione dei posteggi

1.L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2.I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato settimanale, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nello stesso mercato. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuta di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A priorità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal



titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

Art. 9 Posteggi riservati

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli.
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n.30/2016 e s.m.i.

Art.10 Decadenza, sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 - c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del D.Lgs. 114/1998;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'art.14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti
3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'art.29, comma 3, del D.Lgs 114/98.

Art.11 Periodi ed orari attività

Mercato settimanale del Venerdì' a S. Lucia

1. Lo svolgimento delle attività nell'ambito del mercato si effettua nei periodi e date seguenti:
 - a) PERIODO INVERNALE : 01/10 - 30.04 - dalle 7,30 alle ore 14,00 ;
 - b) PERIODO ESTIVO : 01/05 - 30.09 - dalle 7,00 alle ore 14,00 ;

Mercatino estivo zona Pineta

- c) PERIODO ESTIVO : 01.06 - alla prima domenica di settembre
dalle ore 18,00 alle ore 24,00;

2. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 (sessanta) minuti prima dell'inizio stabilito per la vendita.



Le attrezzature devono essere rimosse entro 60/sessanta minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite.

Il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti

Art.12

Canone posteggio e TOSAP

1.I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tasse per l'occupazione del suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite con delibera della Giunta Comunale.

Art. 13

Amplificazione dei suoni

1.Al fine di garantire il miglior svolgimento dei mercati, E' FATTO DIVIETO di effettuare la vendita mediante illustrazione della merce, qualora tale illustrazione rechi disturbo alle operazioni di vendita.

2.Nei mercati E' FATTO DIVIETO di usare qualsiasi tipo di apparecchiatura per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

3.I venditori di dischi, musicassette, radio e simili per lo svolgimento della loro attività debbono astenersi alle disposizioni dei commi precedenti.

4.E' consentito , tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività

limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e di diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato E' OBBLIGO l'uso delle cuffie.

Art.14

Ordine e pulizia del mercato

1.L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli Agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

2.Il posizionamento della segnaletica stradale per il mercato è assicurato dal personale del II settore -Lavori Pubblici.

3.E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi.

Art.15

Divieti

1. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinato (tranne per gli operatori del settore alimentare che devono rispettare la circolare n.0003794 del 12.03.2014 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco).



SCHEDA N.1

Mercato del venerdì' Santa Lucia

1. Le caratteristiche del mercato di Santa Lucia sono le seguenti:

Denominazione: Mercato del Venerdì' Santa Lucia

1.a classificazione: mercato a merceologia mista settore alimentare e non

1.b svolgimento: Venerdì' di ciascuna settimana

1.c ubicazione : Piazza di Santa Lucia e zone adiacenti

1.d superficie dei posteggi: mq.1.964,00

1.e totale posteggi: 54 (tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche)

di cui: n. 5 posteggi (8,00 x 5,00) totale mq. 200,00

n. 2 posteggi (3,00 x 4,00) totale mq. 24,00

n. 3 posteggi (5,00 x 4,00) totale mq. 60,00

n. 5 posteggi (6,00 x 4,00) totale mq. 120,00

n.39 posteggi (8,00 x 5,00) totale mq. 1.560,00

1.f tipologia della struttura: scoperta (banchi amovibili per il settore non alimentare - automezzi autorizzati uso negozio per il settore alimentare)

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.1 , nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;

2.d i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;

2.e la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Le aree interessate sono determinate in:

- Piazza di Santa Lucia – Strada Comunale Via De Titta
- Strada Statale n.150.



SCHEMA N.2

Mercato stagionale estivo

1. Le caratteristiche di un mercato stagionale estivo sono le seguenti:

Denominazione: della Pineta

1.a classificazione: mercato a merceologia esclusiva MISTA

1.b svolgimento: tutte le serate dal 01.06 alla prima domenica di settembre

1.c ubicazione: via Roma - via Pineta

1.d superficie complessiva: mq. 255,00

1.e superficie dei posteggi: mq. 15,00

1.f totale posteggi: n.17 (dal n.01 al n.17 da 6,00 x 2,50 = 15,00 mq.)
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
di cui i posteggi n.15, n.16 e n.17 sono destinati al settore alimentare

1.g tipologia della struttura: scoperta (banchi amovibili).

1.h l'orario di svolgimento e' fissato dalle ore 18,00 alle ore 24,00

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.2, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Trasferimento dall'area mercatale Piazza Caduti delle Forze dell'Ordine (zona Pontile a zona Pineta) (ang. Via Roma - ang. Via C.Colombo) approvato con deliberazione del C.C. n.28 del 29.05.02.

4. Le caratteristiche dei banchi dovranno essere conformi ad uno schema tipologico approvato con delibera di Giunta .